

# **Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)**

**Modifica del 25 giugno 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2007<sup>1</sup> sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo 2003<sup>2</sup> sull'energia nucleare (LENu),

*Sostituzione di un termine*

*Negli articoli 23 lettera g, 27 capoverso 2 e 30 «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».*

*Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 4 e 5*

*<sup>2</sup> Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>4</sup> Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione può presumere una durata d'esercizio diversa.

<sup>5</sup> Il nuovo calcolo che si rende necessario in seguito all'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo di una centrale nucleare o dell'esercizio di un altro impianto nucleare (messa fuori servizio definitiva) può essere posticipato dalla Commissione alla successiva scadenza ordinaria del calcolo dei costi di cui al capoverso 1.

*Art. 5 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Per costi amministrativi si intendono in particolare:

- b. le spese per l'Ufficio e il Servizio di revisione;

<sup>1</sup> RS 732.17

<sup>2</sup> RS 732.1

*Art. 7* Durata dell'obbligo di contribuire

<sup>1</sup> L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio.

<sup>2</sup> Esso termina nel momento in cui la disattivazione dell'impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENU).

*Art. 8* Riscossione dei contributi e basi di calcolo

<sup>1</sup> I contributi sono calcolati in modo che, al momento della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il corrispondente capitale del fondo, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincarato di cui all'articolo 8a capoverso 2, possa coprire i costi prevedibili di disattivazione e di smaltimento, incluso il supplemento di sicurezza di cui all'articolo 8a capoverso 1.

<sup>2</sup> I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto in base a un modello attuariale e sono fissati in modo che rimangano per quanto possibile costanti fino al momento della messa fuori servizio definitiva.

<sup>3</sup> I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) proroga la durata per la base di calcolo.

<sup>4</sup> La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

*Art. 8a* Importo dei contributi

<sup>1</sup> L'importo dei contributi è determinato in base:

- a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicurezza pari al 30 per cento dei costi calcolati;
- b. ai costi amministrativi dei Fondi;
- c. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincarato.

<sup>2</sup> Si suppone un reddito del capitale del 3,5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d'affari) e un tasso di rincarato dell'1,5 per cento.

*Art. 9, rubrica, nonché cpv. 2, 2<sup>bis</sup> e 3*

Tassazione e tassazione intermedia fino alla messa fuori servizio definitiva

<sup>2</sup> La Commissione effettua una tassazione intermedia se:

- a. da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo calcolo dei costi;

- b. a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive.

<sup>2bis</sup> Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato.

<sup>3</sup> In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.

*Art. 9a* Tassazione e tassazione intermedia dopo la messa fuori servizio definitiva

<sup>1</sup> Se la messa fuori servizio definitiva ha luogo durante un periodo di tassazione, la Commissione effettua una tassazione intermedia per il resto del periodo di tassazione.

<sup>2</sup> Se dalla tassazione effettuata dopo la messa fuori servizio definitiva risulta che il valore effettivo del capitale accumulato non è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico, per il corrispondente periodo di tassazione non vengono più riscossi contributi.

<sup>3</sup> Se devono essere versati contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a dieci anni.

<sup>4</sup> La durata del periodo di tassazione resta immutata anche se un impianto viene messo fuori servizio definitivamente durante tale periodo.

<sup>5</sup> Per il resto, si applica per analogia l'articolo 9.

*Art. 9b* Conteggio al termine dell'obbligo di contribuire

<sup>1</sup> Al termine dell'obbligo di contribuire, viene inviato un conteggio ai proprietari tenuti a versare contributi.

<sup>2</sup> Se al termine dell'obbligo di contribuire sono ancora dovuti contributi, questi ultimi vanno versati entro cinque anni.

*Art. 9c* Messa fuori servizio definitiva anticipata

<sup>1</sup> Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 4, 8, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.

<sup>2</sup> Se la centrale appartiene a una società anonima che non dispone di attivi sufficienti a garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti, il capoverso 1 è applicabile solamente se la società anonima fornisce una corrispondente garanzia dei suoi azionisti.

*Art. 13 cpv. 4*

*Abrogato*

**Art. 13a** Rimborso

<sup>1</sup> Se, prima della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera il valore matematico di cui all'allegato in almeno due chiusure del bilancio consecutive, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell'investimento, l'importo che supera il valore matematico.

<sup>2</sup> Se, dopo la messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera di oltre il 10 per cento, in almeno due chiusure del bilancio consecutive, il valore teorico previsto per quel momento, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell'investimento, l'importo che supera tale valore teorico.

<sup>3</sup> Il rimborso è effettuato entro un termine adeguato.

<sup>4</sup> Non viene effettuato alcun rimborso se nei confronti di uno dei proprietari tenuti a versare contributi è stato dichiarato il fallimento o è stata concessa una moratoria concordataria.

**Art. 14 cpv. 2**

<sup>2</sup> L'Ufficio esamina le fatture sotto il profilo della correttezza formale e provvede a pagarle mediante i Fondi entro i termini fissati. I pagamenti dei Fondi sono effettuati solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi. I pagamenti, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, sono effettuati a beneficio dei proprietari.

**Art. 18 cpv. 2 e 4**

<sup>2</sup> La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>3</sup> (CO) concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti (art. 957–962a CO). Gli articoli 961–961c CO non sono applicabili. I rendiconti devono presentare lo stato patrimoniale e i risultati annui dei Fondi in modo tale che un terzo possa ricavarne una valutazione affidabile. I rendiconti devono informare sui risultati annui dei Fondi.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 19*

**Sezione 7:**

**Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari**

*Art. 19*

<sup>1</sup> I proprietari sottopongono alla Commissione, per approvazione, il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari.

<sup>2</sup> Essi presentano inoltre alla Commissione il rapporto del Servizio di revisione che attesta il rispetto dei piani di accantonamento e l'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti.

*Art. 20 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per le indennità, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 8I-8I dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/B.

*Art. 21a*          **Indipendenza**

<sup>1</sup> I membri della Commissione che non rappresentano i proprietari non possono intrattenere con questi ultimi relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità.

<sup>2</sup> Se intende intraprendere un'attività che potrebbe essere incompatibile con l'esigenza di indipendenza, un membro di cui al capoverso precedente deve previamente chiedere la raccomandazione della Commissione. In caso di dubbio, la Commissione chiede una valutazione al DATEC.

*Art. 22, rubrica, nonché cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

**Comitati e gruppi di specialisti**

<sup>1</sup> La Commissione può istituire comitati e gruppi di specialisti composti di membri della Commissione e di specialisti esterni.

<sup>1bis</sup> I proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi di ciascun comitato o di ciascun gruppo di specialisti.

*Art. 29 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è competente per l'approvazione dei rapporti annuali e per dare lo scarico alla Commissione.

<sup>3</sup> Se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione.

<sup>4</sup> RS 172.010.1

*Art. 32*

*Abrogato*

*Art. 33a*            Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014

Il periodo di tassazione di cinque anni di cui all'articolo 9 capoverso 1 viene mantenuto dopo l'entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

25 giugno 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 9 cpv. 2<sup>bis</sup> e 13a cpv. 1)

## Definizioni e regole per determinare il valore dei Fondi

Nella presente ordinanza:

- 1 Il termine *valore attuale* indica il valore al momento attuale di un importo di denaro atteso in futuro.
- 1.1 Il valore attuale si ottiene scontando l'importo futuro con il tasso d'interesse sul capitale, secondo la formula seguente:

$$PV = C_t \frac{1}{(1+r)^{\Delta t}}$$

PV: valore attuale

$C_t$ : importo al momento  $t$

$r$ : tasso d'interesse sul capitale (corrisponde al reddito del capitale di cui all'articolo 8a cpv. 2)

$\Delta t$ : periodo di tempo (in anni) fra il momento in cui l'importo  $C_t$  è dovuto e l'anno di riferimento per il calcolo del valore attuale

- 1.2 Il valore attuale dei costi futuri si determina calcolando con la formula di cui al numero 1.1 il valore attuale di ciascun elemento di costo futuro (= importo  $C_t$ ) e sommando poi questi singoli valori attuali per ottenere un valore attuale (complessivo).
- 2 Il termine *valore effettivo* indica il valore di una quota di Fondo risultante alla data di bilancio per impianto nucleare e per Fondo.
- 3 Il termine *valore matematico* indica il valore di una quota di Fondo per impianto nucleare e per Fondo alla data di bilancio prima della messa fuori servizio definitiva, per la quale il valore da raggiungere al momento della messa fuori servizio può essere ottenuto unicamente con il reddito del capitale accumulato di cui all'articolo 8a capoverso 2.
- 4 Il termine *valore teorico* indica:
  - 4.1 prima della messa fuori servizio definitiva: il valore alla data di bilancio, che sulla base del valore teorico al termine del precedente periodo di tassazione, mediante contributi annui costanti per tutta la presunta durata d'esercizio residua dell'impianto nucleare (e tenendo conto del reddito del capitale) porta, fino al momento della messa fuori servizio, al valore da raggiungere.
  - 4.2 dopo la messa fuori servizio definitiva: il valore attuale dei costi futuri secondo lo studio sui costi più recente, al termine dell'anno civile considerato fino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, tenuto conto del supplemento di sicurezza, del reddito del capitale e del tasso di rincaro di cui all'articolo 8a.

- 5 Il termine *valore da raggiungere* indica il valore che deve essere raggiunto al momento della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare.